SULL’INDICAZIONE DEL COMPENSO DA PARTE DELL’AMMINISTRATORE.

LE ULTIME TRE SENTENZE.

Il nuovo art. 1129, comma 14, c.c., recita che “*L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.*”.

E’ inutile girarci intorno: il legislatore, come al solito, dà dimostrazione di non conoscere la realtà… o l’italiano.

In italiano la norma dice che prima l’assemblea nomina l’amministratore, il quale SUCCESSIVAMENTE - all’atto dell’accettazione, necessariamente posteriore rispetto alla nomina, perché altrimenti non ci sarebbe alcunché da accettare - deve specificare il proprio compenso.

Tutti comprendono, anche i bambini, che l’assemblea dovrebbe conoscere il compenso dell’amministratore PRIMA di nominarlo e non SUCCESSIVAMENTE.

I giudici, continuamente chiamati a rimediare alla “follia” legislativa, troveranno prima o poi un modo per giustificare l’ingiustificabile e dare così un senso alla norma, che oramai, ahinoi, esiste inconfutabilmente nel nostro ordinamento.

Riporto qui di seguito le ultimissime decisioni in materia, che però, invece di dare delle soluzioni logiche e concrete, rimangono nell’empireo e creano nuovo dubbi.

TRIBUNALE DI CUNEO, sentenza n. 525 del 26/5/2016

*“A)MANCATA INDICAZIONE DEL COMPENSO ALL’AMMINISTRATORE*”(n.d.r.: forse il giudice voleva dire “mancata indicazione del compenso DA PARTE DELL’amministratore, perché altrimenti il senso della frase sfugge).

“*L’attore sostiene che, ex art. 1129, 2° comma, c.c.”* (n.d.r.: forse voleva dire, 14° comma, visto che il 2° comma si riferisce a tutt’altra fattispecie) “*l’amministratore al momento della nomina, avrebbe dovuto, a pena di nullità, indicare l‘ammontare del compenso.*

*Trattasi di errata interpretazione della norma civilistica.*

*La norma prevede che l’amministratore, subito dopo l’accettazione, debba comunicare il compenso (ed altre indicazioni).*”. (n.d.r.: non è così, perché la legge dice che l’amministratore deve indicare il suo compenso all’atto stesso dell’accettazione della nomina e non “*subito dopo*” di essa).

“*In effetti, l’accettazione risulta effettuata in data 14/7/2014, e l’amministratore, nell’accettare il mandato conferitogli ha, altresì, comunicato l’importo per l’espletamento del mandato.*”.

Tanti errori e imprecisioni, che non contribuiscono a far chiarezza su una norma che di chiaro non ha proprio alcunché.

TRIBUNALE DI TORINO, sentenza, 3264 del 8/6/2016

Il Tribunale di Torino ha recentissimamente deciso in questi termini in materia di indicazione del compenso da parte dell’amministratore.

“*Ai sensi dell'art. 1129 comma 14 c.c., l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta. Nel caso di specie, come risulta dall'esame del verbale assembleare 20.2.2014, il nuovo amministratore si è presentato, e candidato, proponendo lo stesso onorario percepito dal precedente amministratore e sulla base di tale presentazione è stato designato a maggioranza dei presenti. Pur non potendosi escludere che la specificazione analitica del compenso di cui alla norma in esame possa essere effettuata anche per relationem, la scrivente ritiene che nel caso che ci occupa il rinvio operato allo "stesso onorario che percepiva lui" (cioè il precedente amministratore), sia del tutto generico e, quindi, non rispondente al richiesto criterio della specificazione analitica, sancito dal legislatore della riforma a pena di nullità. Anche a voler ritenere che il rinvio debba intendersi operato al compenso percepito dal precedente amministratore, nel 2013, quale risultante dal consuntivo spese in data 20.2.2014 (doc. 1 parte convenuta) e dalle fatture dell'amministratore in esso incluse (doc. 3 parte convenuta), la specificazione analitica del compenso non potrebbe ritenersi sussistente; e ciò in quanto, fatto salvo l'importo richiesto per l'elaborazione Moduli quadri AC e 770 2012, per il resto la descrizione delle prestazioni è del tutto generica ("Amministrazione esercizio 2013") ed il compenso indicato unitariamente. Stante la previsione di nullità prevista ex lege la disposizione in esame deve ritenersi non derogabile dalla volontà assembleare (e d'altra parte, ai sensi dell'art. 1138 comma 4 c.c., neppure le norme del regolamento condominiale potrebbero contenere deroghe alle disposizioni dell'art. 1129 c.c.) e, pertanto, la delibera in esame deve ritenersi per conseguenza nulla in relazione all'oggetto.*”.

La sentenza, forse corretta da un punto di vista formale, mi sembra drastica, forzata nel seguire a tutti i costi il tenore letterale del testo di legge.

A mio giudizio l’analiticità del compenso è prevista dalla legge a favore del condominio, in modo che non si trovi di fronte a sorprese, e non a favore dell’amministratore.

Ma tutte le volte che il compenso è stato concordato, seppure in modo unitario, di sorprese per i condomini non potranno mai essercene.

E’ infatti pacifico in giurisprudenza che nel compenso concordato è ricompresa ogni attività svolta dall’amministratore, il quale non potrà mai chiedere per essa ulteriori somme (Cass. n. 10204/2010: “*Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza deve ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale e non deve essere retribuita a parte (Cass. 12 marzo 2003 n. 3596).*”.

Non si capisce pertanto quale possa essere stato, sul punto, l’interesse ad agire del condomino che ha impugnato la delibera, non potendo venire meno alcuna delle proprie aspettative ed in particolare non potendosi verificare che vi siano delle somme da pagare in più all’amministratore rispetto a quelle preventivate.

L’unico vero interesse è semmai da rinvenirsi nella sola violazione del dato formale (e cioè, la mancanza di analiticità): con controprova che il legislatore invece di risolvere e semplificare la materia in ordine al compenso dell’amministratore, ha finito per complicarla.

TRIBUNALE DI ROMA ordinanza del 15/6/2016

“*Quanto alla nomina dell’amministratore, la stessa è illegittima perché non accompagnata dall’indicazione del compenso, come espressamente previsto dalla legge, a nulla valendo la circostanza che sia noto quello dell’anno precedente in ragione sia del fatto che lo stesso può variare, sia del fatto che la novella legislativa è stata chiara nel prevedere detta indicazione come necessaria a pena di nullità*”.

Sentenza ineccepibile, ma anche qui drastica, partorita dall’assurdo dato normativo.

Essa si fonda sul fatto che di anno in anno il compenso “potrebbe” variare.

Ma se non varia?

Dove sta il problema?

Anche in questo caso è nato un contenzioso che la norma avrebbe dovuto evitare e che invece essa stessa ha alimentato.

La conclusione è sempre la medesima, amara.

Prima di adire i giudici (i quali con sentenze a volte assurde, lontane dalla quotidiana realtà, interpretano leggi parimenti assurde) è sempre bene farsi il segno della croce?

Per i credenti, ovviamente, la risposta non può che essere affermativa.